



# *Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali*

## **GESTIONE COMMISSARIALE - EX AGENSUD**

**DECRETO N. 72**

**DEL 14 APRILE 2011**

**Oggetto: Pubblicazione ed attuazione del Decreto Commissariale n. 222 del 7 dicembre 2010.**

---

### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

Art.19 comma 5 D.L. 8.2.1995 N.32  
convertito con Legge 7.4.1995 n.104

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge del 7 aprile 1995, n. 104, con particolare riferimento all'art. 19, commi 4 e 5;

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9110 del 09/10/2009, con il quale l'ing. Roberto Iodice è stato confermato nell'incarico di Commissario ad acta per la gestione delle attività ex Agensud;

**VISTO** il D.P.R. del 22 luglio 2009, n. 129, recante *Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie generale n. 207 del 7 settembre 2009);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

**VISTO** il decreto legge 9 settembre 2005 n. 182 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, con particolare riferimento all'art. 1-ter, comma 2, lett. c);

**VISTO** l'art. 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo in particolare alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari e successive integrazioni e modificazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, con particolare riferimento agli artt. 9, 14 e 15;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento agli artt. 32, e 20 lettera c) punto ii, ed Allegato punto 32, come richiamati nell'art. 14 punto 2.f) del suddetto Regolamento (CE) n. 1857/2006;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

**VISTO** il Decreto Commissariale n. 222 del 7 dicembre 2010, di determinazione dei criteri di concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità;

**VISTA** l'avvenuta ricezione, in data 14/02/2011, del suddetto Decreto da parte della Commissione Europea, attraverso il SANI – State Aid Notification Interactive, quale comunicazione di Aiuti di Stato in esenzione;

**VISTA** l'assegnazione all'aiuto, del numero definitivo SA.32570 (2011/XA) e l'avvenuta pubblicazione delle relative informazioni sintetiche, sul sito della Commissione Europea (CR DG-AGRI) dell'1/3/2011;

**VISTA** l'autorizzazione del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 3316 dell'11/04/2011, all'utilizzo dei 10 milioni di euro quale importo massimo di finanziamento autorizzato dalla Commissione Europea per l'Aiuto;

**CONSIDERATO** che nel testo del Decreto 222 del 7 dicembre 2010, all'art. 2 punto 1.a) è stato, per mero errore materiale da correggere, indicato "art. 9 punto 2.b)" in luogo del corretto "art. 9 punto 2";

**RITENUTO** di dover dare attuazione agli adempimenti di competenza, provvedendo alla corretta pubblicazione del Decreto Commissariale n. 222 del 7 dicembre 2010, dandone altresì pubblico avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed adeguata pubblicità a mezzo stampa;

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Viene pubblicato sui siti internet, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) e della Gestione Commissariale [www.agensud.it](http://www.agensud.it), il presente Decreto nonché il Decreto Commissariale n. 222 del 7/12/2010 nel testo di seguito trascritto unitamente alla scheda di sintesi che forma parte integrante del Decreto stesso:

**DECRETO N. 222**

**DEL 7 DIC. 2010**

**Oggetto:** Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli di qualità, da assegnare ad organismi associativi di produttori, ai sensi dell'art. 1-ter, comma 2, lett. c) della legge 11 novembre 2005, n. 231, e dell'art. 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con la L. 3 agosto 2009, n. 102.

---

#### **IL COMMISSARIO AD ACTA**

Art.19 comma 5 D.L. 8.2.1995 N.32  
convertito con Legge 7.4.1995 n.104

**VISTO** il decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge del 7 aprile 1995, n. 104, con particolare riferimento all'art. 19, commi 4 e 5;

**VISTO** il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero delle politiche agricole e forestali;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale il Ministero delle politiche agricole e forestali assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9110 del 09/10/2009, con il quale l'ing. Roberto Iodice è stato confermato nell'incarico di Commissario ad acta per la gestione delle attività ex Agensud;
- VISTO** il D.P.R. del 22 luglio 2009, n. 129, recante *Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (serie generale n. 207 del 7 settembre 2009);
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
- VISTO** il decreto legge 9 settembre 2005 n. 182 come convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, con particolare riferimento all'art. 1-ter, comma 2, lett. c);
- VISTO** l'art. 16-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo in particolare alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazioni d'origine dei prodotti alimentari e agroalimentari e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 sugli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, con particolare riferimento agli artt. 9, 14 e 15;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento agli artt. 32, e 20 lettera c) punto ii, ed Allegato punto 32, come richiamati nell'art. 14 punto 2.f) del suddetto Regolamento (CE) n. 1857/2006;
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, agli aiuti di importanza minore ("de minimis");
- RITENUTA** la necessità di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni circa la presentazione delle richieste di contribuzione e le modalità per la concessione dei contributi previsti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

## **TUTTO QUANTO PREMESSO**

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. In conformità agli artt. 9, 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 16/12/2006, e successive modificazioni, il presente decreto disciplina le modalità di concessione dei contributi previsti dall'art. 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto legge 9 settembre 2005, n. 182, introdotto in

sede di conversione dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, come richiamata dall'art. 16/bis del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78 introdotto in sede di conversione della Legge 3 agosto 2009 n. 102.

2. I contributi sono concessi a beneficio delle piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria relativa al prodotto agricolo di qualità, ai sensi dell'articolo 2, punto 2 a) e punto 7, del Regolamento (CE) n. 1857/2006.
3. I contributi sono assegnati, con riferimento agli artt. 9, punto 2.b) e 14, punto 6 e 15, punto 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, per il tramite di Organismi associativi di produttori di prodotti di qualità, per l'erogazione di servizi e/o attività volte a favorire:
  - a) l'aggregazione di produttori;
  - b) la promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità;
  - c) la conoscenza delle peculiarità delle produzioni agricole mediterranee di qualità.
4. Si realizzano sotto forma di servizi ai produttori dei prodotti agricoli di qualità e non comportano pagamenti in denaro ai produttori stessi, eccetto per gli aiuti di cui al successivo Art. 2 punto 1 b.3), da erogarsi per il tramite dei suddetti Organismi associativi assegnatari dei contributi, secondo quanto previsto nella convenzione di cui all'art. 6 del presente Decreto.
5. I beneficiari degli aiuti debbono in ogni caso rientrare, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, tra le piccole e medie imprese come previste dall'art. 2 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE.

## **Art. 2**

*(Attività ammissibili e soggetti richiedenti)*

1. Sono considerate ammissibili a contributo, le spese per attività volte a favorire l'aggregazione dei produttori e ad accrescere la conoscenza e valorizzazione delle peculiarità delle produzioni agricole di qualità. In particolare:
  - a) spese di avviamento, dei soggetti indicati all'art. 9 punto 2). del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 luglio 2006, anche finalizzate all'adesione di nuovi produttori, sostenute nel rigoroso rispetto dell'ambito e delle limitazioni finanziarie, previste dal suddetto art. 9, da intendersi integralmente richiamato, e con la precisazione che la suddetta tipologia di aiuti non è erogabile per le spese direttamente riferibili alle Associazioni Temporanee di Imprese, come previste al successivo punto 2.b) del presente articolo;
  - b) spese di promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità come previste dall'art. 14 del Regolamento (CE) 1857/2006, da intendersi integralmente richiamato, con particolare riferimento a:
    - b.1) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto; introduzione di sistemi: di tracciabilità, per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione, di audit ambientale, di assicurazione della qualità, di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo;
    - b.2) costi di istruzione, formazione e aggiornamento, con particolare attenzione alla formazione dei nuovi produttori;
    - b.3) attività previste dall'art. 14 punto 2.f) del Regolamento (CE) 1857/2006, di cui all'art. 32 del Regolamento (CE) 1698/2005, nell'importo massimo previsto, 3.000,000 euro annui per nucleo aziendale, riferibile ai soggetti richiedenti come indicati all'art. 2.2 del presente Decreto.

- c) attività di assistenza tecnica, come previste dall'art. 15 del Regolamento (CE) 1857/2006, da intendersi integralmente richiamato, con particolare riferimento a:
- c.1) partecipazione a forum, concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le spese di iscrizione, viaggio, affitto stands e per pubblicazioni;
  - c.2) spese, per la diffusione di conoscenze scientifiche, sui sistemi di qualità e sui benefici nutrizionali dei prodotti, genericamente intesi, finalizzate alla promozione del prodotto di qualità;
  - c.3) pubblicazioni, quali ad esempio cataloghi o siti web, contenenti informazioni sul prodotto di qualità.

I servizi di consulenza, forniti da terzi, non devono avere carattere continuativo e/o periodico.

I servizi finanziati devono essere accessibili a tutti i produttori dei prodotti di qualità, ancorchè non soci dell'organismo beneficiario, che potranno usufruirne contribuendo ai costi amministrativi in proporzione al servizio prestato.

2. I contributi di cui al presente decreto, possono essere richiesti:

- a.1) da Consorzi di produttori, di prodotti D.O.P. I.G.P. D.O.C. D.O.C.G. I.G.T., già incaricati, ai sensi dell'art. 14 della L. 526/99 o della L. 164/1992 come sostituita dall'art. 17 del D.L.vo 61/2010, e non revocati ovvero che abbiano presentato, entro il termine di cui al successivo art. 4 del presente Decreto, regolare domanda di incarico, ai sensi dei suddetti art. 14 della L. 526/99 ed art. 17 del D.L.vo 61/2010, in corso di valutazione;
- a.2) da Organismi associativi di produttori, di prodotti D.O.P. I.G.P. D.O.C. D.O.C.G. I.G.T. riconosciuti o in via di riconoscimento in sede europea, già supportanti nella medesima sede la richiesta per l'ottenimento delle suddette denominazioni di qualità;
- b) da aggregazioni, tra i suddetti Consorzi e/o Organismi, costituite da un numero massimo di due soggettualità riunite in associazione temporanea, ancorchè sotto la forma di Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) finalizzata alla realizzazione di iniziative comuni finanziabili dal presente decreto. E' necessario che le aggregazioni alleghino, unitamente a quanto richiesto al successivo Art. 4 punto 3.h), un'unica istanza, da cui si evincano, in particolare, gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati. La quota di partecipazione all'A.T.I. nonché al godimento dei relativi benefici eventualmente concessi, avverrà su base paritaria (50%) per ciascuno dei partecipanti all'Associazione. La partecipazione in associazione sarà considerata, ai fini del finanziamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 5 del presente Decreto.

### Art. 3

#### *(Contributi ammissibili)*

1. I contributi sono concessi per le attività, ritenute ammissibili a seguito della valutazione di cui all'art. 5 del presente Decreto, e con riferimento all'elencazione di cui all'art. 2, comma 1, con le seguenti limitazioni e specificazioni:

- a) le attività per le quali si richiede il contributo devono essere inserite all'interno di specifico progetto di promozione e di valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità e sono finanziabili, a carico dei fondi di cui al presente decreto, per una percentuale massima globale pari al 90% dell'importo di progetto previsto, ancorchè nel rispetto del limite massimo erogabile per ciascun progetto, ricavato applicando le intensità di aiuto come partitamente fissate per le diverse attività dalle specifiche normative europee di riferimento. Il rispetto del limite massimo erogabile di contributo andrà verificato come previsto al successivo art. 4 punto 3.b) del presente Decreto. Le azioni previste dovranno essere articolate nell'arco temporale massimo di 24 mesi;

b) l'importo massimo di ciascun contributo assegnato, al netto della quota a carico del beneficiario, ai sensi del precedente punto a), e secondo le modalità previste nella specifica convenzione, di cui al successivo art. 6 punto 1) del presente Decreto, non potrà comunque superare il valore complessivo di:

- euro 400.000,00, per i soggetti indicati all'art. 2, comma 2, lettera a.1) e lettera a.2);
- euro 800.000,00, per i soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2, lettera b).  
comprensivi degli aiuti previsti al precedente Art. 2 punto 1 b.3).

b.1) I suddetti importi, sono peraltro comprensivi, nel caso di richiesta avanzata dagli Organismi associativi indicati al successivo Art. 4 punto 3.i), degli aiuti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, da riservarsi, unicamente alle imprese di trasformazione/commercializzazione, ai sensi e nei limiti del Regolamento stesso.

c) le domande saranno accolte in base alle disponibilità finanziarie specificamente riservate ed all'esito delle operazioni di valutazione ed istruttorie, e gli aiuti sono concessi sotto forma di servizi ai produttori, senza alcun pagamento in danaro ai produttori stessi, fatta eccezione per gli aiuti previsti dall'art. 2 punto 1 b.3, del presente Decreto.

#### **Art. 4**

##### *(Presentazione delle domande di contributo)*

1. Le domande di contributo, su carta intestata del soggetto richiedente, dovranno essere inviate, con plico raccomandato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come previsto dal successivo Art. 8 punto 4 e, in proposito, farà fede la data apposta sul plico dal servizio postale. In caso di consegna con metodi diversi dal servizio postale, farà fede la data e l'ora apposta sul plico dall'addetto alla ricezione. Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione non è tenuta ad effettuare nessuna indagine né risponde per i motivi di ritardo nel recapito del plico. Il plico deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della domanda, con particolare riferimento alle modalità di partecipazione (Art. 2, comma 2, lett. a) oppure Art. 2, comma 2, lett. b)). Il plico dovrà essere sigillato con nastro adesivo antistrappo e controfirmato sui lembi di chiusura. All'interno del suddetto plico la documentazione indicata ai successivi punti 3.a) e 3.b) del presente articolo, dovrà essere contenuta in busta separata sigillata che verrà aperta e valutata successivamente all'esito positivo del riscontro effettuato sui requisiti soggettivi della domanda di contribuzione presentata.

2. Le domande dovranno:

- a) essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed indirizzate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Commissario ad acta per la gestione delle attività ex Agensud – Via XX Settembre n. 98/G – 00187 ROMA;
- b) contenere la sintetica descrizione delle attività che si intendono realizzare, nel rispetto dell'elencazione di cui all'art. 2, comma 1 del presente Decreto, e dell'importo complessivamente richiesto, tenuto conto di quanto previsto dal precedente Art. 3;
- c) indicare eventuali contributi pubblici ottenuti nell'ultimo triennio per attività similari, anche se in corso, dichiarandone gli importi, i soggetti concedenti e l'assenza di contenzioso al riguardo, nonché il numero di produttori consorziati/associati nei cui confronti le attività hanno prodotto benefici.

3. Alla domanda di contribuzione dovrà allegarsi la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa (progetto) delle attività previste, con cronoprogramma di attuazione;
- b) preventivo di spesa con indicazione del costo di ciascuna attività prevista. Tale preventivo è finalizzato altresì alla verifica che il contributo globalmente concesso, ai sensi del precedente Art.

3 comma 1.a), risultati rispettoso delle intensità di aiuto come partitamente fissate dalle normative europee relativamente alle singole attività previste;

- c) atto costitutivo; statuto; elenco attualizzato degli aderenti, con specifica precisazione del tipo di attività svolta dall'impresa associata (produzione, ovvero trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli); bilanci dell'ultimo triennio ove disponibili. Eventuale attestato di avvenuto riconoscimento ai sensi dell'art. 14 della L. 526/99 o dell'art. 17 del D.L.vo n. 61/2010. In caso di Organismi di tutela, altresì, estratto autentico della domanda avanzata in sede europea per l'ottenimento della denominazione di qualità nonché, qualora già presentata, copia della avanzata domanda di riconoscimento dell'Organismo quale Consorzio di tutela incaricato ai sensi dell'art. 14 della L. 526/99 ovvero dell'art. 17 del D.L.vo n. 61/2010. Dichiarazione che gli ottenuti riconoscimenti non sono stati revocati ovvero che le presentate istanze di riconoscimento, sia in sede europea che nazionale, risultano in istruttoria e non respinte;
- d) provvedimento del competente organo rappresentativo che autorizza la presentazione della domanda di contribuzione ed assume l'esplicito impegno a fronteggiare le spese non coperte dal contributo;
- e) dichiarazione del legale rappresentante attestante che per la realizzazione delle attività indicate non si accede ad altri contributi pubblici, ovvero, in caso sia stata presentata analoga richiesta, indicarne gli estremi (data, Amministrazione ed importo richiesto);
- f) certificato C.C.I.A.A. competente, di data non anteriore a sei mesi, con riferimento all'art. 10 della L. n. 575/1965 ovvero certificato rilasciato dalla competente Prefettura;
- g) richiesta della certificazione antimafia, ove dovuta ai sensi di legge;
- h) nell'ipotesi di cui al precedente Art. 2 punto 2.b), la documentazione relativa sia all'A.T.I. che a ciascuno dei due soggetti componenti l'Associazione stessa;
- i) nel caso di Organismi associativi al cui interno siano presenti anche imprese di trasformazione e commercializzazione, per queste ultime andrà trasmessa specifica dichiarazione attestante l'importo degli aiuti eventualmente già percepiti in "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ed a partire dal triennio antecedente la data di presentazione della domanda di contributo di cui al presente decreto, nonché la precisazione degli aiuti finanziari da riferirsi alle suddette imprese nell'ambito del progetto di promozione e valorizzazione (relazione illustrativa), di cui al precedente Art. 4 punto 3.a).

## **Art. 5**

### *(Valutazione delle domande di contributo)*

1. In considerazione della limitatezza dei fondi e della necessità dell'ottimizzazione del loro utilizzo con riferimento prioritario al contesto economico di riferimento del singolo istante nonché al complesso delle risorse pubbliche messe a disposizione dei soggetti operanti nell'ambito delle produzioni agricole di qualità, la valutazione delle domande pervenute, previo esame della completezza della documentazione trasmessa, elemento essenziale per l'esame nel merito delle domande presentate, avverrà comparativamente da parte di apposita Commissione nominata, con decreto del Commissario ad acta, dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'Art. 4, comma 1.
2. Alle domande regolarmente presentate verranno attribuiti fino a 35 punti, con riferimento ad un primo parametro A di valutazione; 0 o 10 punti, in base ad un secondo parametro B di valutazione; 0 o 5 punti in base ad un terzo parametro C di valutazione; fino a 50 punti in base ad un quarto parametro D di valutazione, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti secondo le seguenti modalità:
  - a) il parametro A verrà quantificato attribuendo un punteggio inversamente proporzionale all'importo del valore aggiunto per abitante espresso in euro come stabilito su base provinciale dalla Tabella 4 ISTAT, relativa ai livelli 2007. A ciascun soggetto verrà attribuito il dato della



provincia di stabilimento della sede legale, da convertirsi in punteggio nell'ambito dei punti attribuiti al parametro in questione.

In caso di A.T.I. la quantificazione del suddetto parametro verrà attribuita in maniera ponderale rispetto ai parametri di riferimento di ciascun partecipante all'A.T.I.;

- b) con il parametro B, si provvederà ad attribuire 10 punti nel caso di inesistenza, per il corrente anno, relativamente al comparto produttivo dell'istante, di altri finanziamenti pubblici, previsti da Programmi nazionali di sostegno, superiori a 30 milioni di euro. In caso contrario, il parametro assumerà valore nullo.

In caso di A.T.I. la quantificazione del suddetto parametro verrà attribuita in maniera ponderale rispetto ai parametri di riferimento di ciascun partecipante all'A.T.I.;

- c) con il parametro C, si provvederà ad attribuire 5 punti ai richiedenti qualificati ai sensi dell'art. 2 punto a.1 del presente Decreto.

In caso di A.T.I. la quantificazione del suddetto parametro verrà attribuita in maniera ponderale rispetto ai parametri di riferimento di ciascun partecipante all'A.T.I.;

- d) il parametro D verrà quantificato attribuendo un punteggio massimo di 50 punti, in base ai seguenti sub criteri:

d.1) tipologia delle azioni previste; rapporto costi-benefici presumibile, con particolare riferimento alla platea dei soggetti interessati, innovazione e presunta efficacia del progetto presentato, in generale e nelle sue singole articolazioni; impatto territoriale e su comparti merceologici, (60% del punteggio massimo del parametro);

d.2) livello di notorietà dei prodotti, con punteggio inversamente proporzionale allo stesso, (10% del punteggio massimo del parametro);

In caso di A.T.I. la quantificazione del suddetto parametro verrà attribuita in maniera ponderale rispetto ai parametri di riferimento di ciascun partecipante all'A.T.I.;

d.3) eventuali contributi pubblici già ottenuti e circostanze già indicate all'Art. 4, comma 2, lett. c), con punteggio inversamente proporzionale all'entità e natura degli stessi/e, (15% del punteggio massimo del parametro). L'avvenuta concessione, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici per attività promozionali, per un ammontare superiore ai 300.000,00 Euro, comporterà, in ogni caso, l'azzeramento del punteggio relativo al presente parametro anche nel caso di contributi concessi ad uno solo dei due soggetti aggregatisi in A.T.I. oltretutto nel caso in cui la somma dei suddetti contributi relativi a entrambi i partecipanti all'A.T.I. stessa, raggiunga il suddetto ammontare;

d.4) associazione tra due soggetti proponenti ai sensi del precedente Art. 2 punto b), per la realizzazione di iniziative comuni di cui alle attività elencate all'art. 2, comma 1, del presente Decreto, (attribuzione del 15% del punteggio massimo del parametro).

3. A conclusione delle operazioni istruttorie, il Commissario ad acta, su proposta della Commissione di cui all'Art. 5, comma 1, approva la graduatoria delle domande, giudicate ammissibili, sulla base del punteggio complessivo ottenuto, dal più elevato al meno elevato. Verranno comunque dichiarate non ammissibili le domande che non abbiano conseguito almeno il punteggio di 10 punti sui 30 disponibili riferiti al parametro D) sub criterio d1) del punto 2 del presente articolo.

## **Art. 6**

*(Assegnazione dei contributi)*

1. Esaurita la procedura di valutazione, con decreto commissariale si procederà all'assegnazione dei finanziamenti disponibili, eventualmente determinata anche in relazione alla partecipazione alla procedura selettiva, dandone comunicazione a ciascun richiedente, e invitando contestualmente i soggetti assegnatari alla stipula di apposita convenzione.

- 1.a) Nella suddetta convenzione saranno in particolare stabilite:

- le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi, che ove corrisposti in anticipazione, saranno subordinati alla costituzione di apposita garanzia fidejussoria;
  - l'attribuzione di una percentuale massima del 10% all'interno del contributo assentito, per spese connesse e rapportate alla realizzazione delle singole azioni previste, da utilizzarsi altresì per il controllo e la rendicontazione del progetto;
  - la regolamentazione dei rapporti in base al regime fiscale di competenza del singolo beneficiario;
  - ogni rimodulazione del progetto ammesso a contributo eventualmente connessa al decreto commissariale di assegnazione di cui al precedente comma 1.
2. Qualora un medesimo soggetto risulti assegnatario dei contributi, sia in esito a domanda presentata ai sensi del precedente art. 2, comma 2, punto a), sia in esito a domanda presentata ai sensi del precedente Art. 2, comma 2, punto b), si provvederà all'esclusione della domanda presentata ai sensi dell'Art. 2, comma 2, punto a), salvo esplicita rinuncia di entrambi i partecipanti all'A.T.I. risultata assegnataria.

**Art. 7**  
*(Partecipazione)*

1. La partecipazione alla presente procedura concorsuale non attribuisce, di per sè, alcun diritto all'assegnazione dei contributi previsti dal presente Decreto.
2. Il venir meno della persistenza in capo ai beneficiari dei requisiti che hanno determinato il conferimento dei privilegi del presente bando, con particolare riferimento a quanto previsto al precedente Art. 2 comma 2 punti a.1) e a.2), sarà verificato fino all'approvazione della rendicontazione prevista al precedente Art. 6 e potrà determinare la revoca dei benefici concessi.

**Art. 8**  
*(Informazione e Pubblicazione)*

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli artt. 9, 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione dei prodotti agricoli e recante modifiche del Regolamento (CE) n. 70/2001.
2. Una sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto viene comunicata alla Commissione Europea al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, e costituisce parte integrante del presente Decreto.
3. Il presente Decreto entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione, della richiesta di esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea (CE DG-AGRI). Sono ammissibili soltanto le attività intraprese ed i servizi forniti dopo la suddetta pubblicazione, l'inoltro della richiesta di aiuto e l'accettazione di tale richiesta dall'amministrazione competente, nei limiti del bilancio disponibile.
4. Del presente Decreto Commissariale sarà dato pubblico avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, adeguata pubblicità a mezzo stampa e sarà integralmente pubblicato sui siti internet del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) e della Gestione Commissariale [www.agensud.it](http://www.agensud.it).

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**F.TO** (Ing. Roberto Iodice)

**Numero dell'aiuto: SA.32570 (2011/XA)**

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Tutto il territorio nazionale

**Titolo del regime di aiuto:** Aiuti di assistenza tecnica e promozionali, a sostegno della produzione di prodotti agricoli di qualità, per il tramite di Organismi associativi di produttori

**Base giuridica:** art. 16/bis D.L. 1/7/2009 n. 78, come convertito con modificazioni dalla L. 3/8/2009 n. 102; art. 1/ter, comma 2 lett. c) del D.L. 9/9/2005 n. 182, come convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2005, n. 231; Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15/12/2006 artt.: 9, 14 e 15; Decreto Commissario ad Acta per le attività ex Agensud n. 222 del 7 dicembre 2010, che si richiamano.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime:** il bilancio complessivo del regime è previsto in 10.000.000,00 di euro.

**Intensità massima dell'aiuto:** fino al massimale di cui all'art. 9 punto 7 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 per gli aiuti previsti dallo stesso art. 9, da erogarsi alle associazioni di cui al medesimo art. 9 punto 2.b); fino al 100% degli aiuti di cui all'art. 14 del Regolamento (CE) 1857/2006 punti 2.a-b-c-d-e; fino al 100% dei costi di cui al paragrafo 2 dell'art. 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006; fino all'importo di cui all'articolo 32 del regolamento 1698/2005 per gli aiuti di cui all'art. 14 punto 2.f) del Regolamento (CE) 1857/2006. Nel rispetto delle suddette intensità massime di aiuto, il contributo globalmente erogabile per ogni singolo beneficiario, non potrà comunque essere superiore al 90% delle spese sostenute. Gli aiuti si esplicheranno sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in danaro ai singoli produttori, eccetto per gli aiuti di cui all'art. 14 punto 2.f) del Regolamento (CE) 1857/2006, da erogarsi per il tramite di Organismi associativi di produttori.

**Data di applicazione:** A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della richiesta di esenzione sul sito della Direzione generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale (CR DG-AGRI): 1/3/2011 – 1/3/2013.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Due anni (24 mesi)

**Obiettivo dell'aiuto:** L'aiuto è finalizzato a beneficiare le piccole e medie imprese agricole attive nel settore della produzione primaria relativa ai prodotti tutelati dai sistemi di qualità di cui all'art. 32 del Regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli aiuti rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 9, 14 e 15 del Regolamento (CE) n. 1857/2006. Sono erogati al fine di promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità e mirano a favorire la divulgazione delle informazioni economiche e delle conoscenze scientifiche sui prodotti di qualità stessi.

**Settore economico:** Agricoltura - Prodotti agricoli di qualità ai sensi dell'art. 2, punto 2.a e punto 7 del Regolamento (CE) n. 1857/2006

**Nome e indirizzo dell'Autorità che eroga l'aiuto:**

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Commissario ad Acta ex Agensud – art. 19 comma 5 D.L. 8/2/1995 n. 32 convertito dalla L. 7/4/1995 n. 104  
00187 Roma Via XX Settembre, 98/G – Italia

**Siti Web** di pubblicazione del decreto commissariale di concessione degli aiuti:

[www.agensud.it](http://www.agensud.it); e [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)

## Art. 2

Del presente Decreto è autorizzato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l'adeguata pubblicità a mezzo stampa.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(Ing. Roberto Iodice)